

Art. 99 - Notifica preliminare

1. Il **committente** o il **responsabile dei lavori**, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'**azienda** unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto (1) territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'**allegato XII**, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'**articolo 90**, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento **uomini-giorno**.

1 -bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. (2)

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il **cantiere** e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli **organismi paritetici** istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'**articolo 51** possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 26 del decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 come modificato dalla Legge di conversione Legge 1 dicembre 2018, n. 132.

(2) L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis.